

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "NOVECENTO"
CODICE FISCALE 90026810698 COSTITUITA IL 11 MARZO 2009
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno **23** del mese di **Ottobre anno 2020** regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore **21.00** in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Luigi Friotto dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Jennifer Carbonetti. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. **14** soci su un totale di **25** aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la integrazione e la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie e la integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti e vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della integrazione della denominazione sociale. Alle ore **22.30** non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

NUOVO STATUTO CON INTEGRAZIONI E MODIFICHE RISPETTO ALLO STATUTO SOCIALE REGISTRATO IL 18 MARZO 2009

Denominazione

L'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata " **NOVECENTO APS** "

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Fossacesia(CH), via Canaparo, 150. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare il presente atto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a) , d), e), i), k), l), t) e w) svolgendo le attività già dettagliate nello statuto sociale.

Inoltre, l'Associazione si impegnerà nel: favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e culturale nell'area musicali, degli spettacoli, del teatro, delle recitazioni, delle sceneggiature, dell'intrattenimento vario tutto a carattere dilettantistico amatoriale. L'Associazione potrà altresì organizzare corsi formativi extrascolastici, incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, manifestazioni, stage, spettacoli, feste sociali e similari. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore di altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati. L'Associazione potrà organizzare in favore degli associati tutti quei servizi complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e la organizzazione di viaggi e soggiorni. Tutti i servizi sociali e complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione si propone di porre in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività associative. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale, sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

Patrimonio ed entrate

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

Associati, modalità di associazione, diritti e doveri

Sono associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione.

Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Assemblea degli associati

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto di voto, i minori sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Consiglio direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dalla Assemblea degli associati. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di

controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Esercizio sociale e Bilancio

Entro il 30 marzo di ciascun anno Il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione.

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN **Fossacesia** IL **23 ottobre 2020**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente atto è stato qui registrato il

27 OTT. 2020

al n. 1000

per

3

Veramento di €

ESENTE

per

per Carbonetti

